



NEWS

Euroconference

Edizione di venerdì 27 Settembre 2024

CASI OPERATIVI

Aliquota Iva dell'ampliamento con immobili abitativi di un fabbricato strumentale
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Guida alle erogazioni liberali a sostegno della Cultura e dello spettacolo
di Mauro Muraca

CONTENZIOSO

Processo tributario: è obbligatoria l'attestazione di conformità all'originale
di Angelo Ginex

BILANCIO

Ai blocchi di partenza la nuova Sabatini capitalizzazione
di Luigi Scappini

BILANCIO

Nuovi chiarimenti sui soci volontari
di Alberto Rocchi

EDITORIALI

EC presenta: i Corsi abilitanti Delegato alle Vendite e Custode Giudiziario
di Redazione

Aliquota Iva dell'ampliamento con immobili abitativi di un fabbricato strumentale

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

 **FiscoPratico** La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI** per lo **Studio del Commercialista** [scopri di più >](#)

Un'azienda esercente attività di trasporto di passeggeri e proprietaria di un immobile interamente strumentale composto da autorimessa, magazzino e uffici, intende costruire sopra l'immobile un nuovo piano composto interamente da unità abitative accatastate categoria A/2.

Al fine di procedere alla costruzione la società ha ottenuto dal Comune competente un permesso di costruire con il seguente titolo edilizio: "Costruzione di locali per l'alloggio temporaneo del personale presso la sede aziendale".

Nel titolo edilizio il Comune non esplicita la qualificazione dell'intervento ma l'intervento sembra qualificarsi quale ampliamento di edificio esistente.

Nonostante la realizzazione delle unità abitative, il fabbricato visto nella sua interezza, non soddisferà i requisiti dimensionali ovvero delle percentuali di cui alla c.d. Legge Tupini (Legge 2 luglio 1949 n. 408).

Fatta questa premessa lo scrivente pone i seguenti quesiti:

1. vista la qualifica dell'intervento in ampliamento si chiede quale sia la corretta aliquota Iva applicabile in sede di contratti di appalto per la costruzione delle abitazioni di cui alle premesse e relativamente all'acquisto di beni finiti. Le incertezze si basano sul combinato disposto di cui ai numeri 127-quaterdecies e 127-undecies della parte III, Tabella A, DPR 633/1972. Inoltre, vista la qualifica dell'intervento in ampliamento si chiedono delucidazioni in merito all'aliquota Iva applicabile in sede di forniture con pose in opera di beni finiti;
2. trattandosi di costruzione di alloggio temporaneo di personale in zona produttiva l'Iva può ritenersi detraibile in quanto gli appartamenti potrebbero essere considerati strumentali per destinazione?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Guida alle erogazioni liberali a sostegno della Cultura e dello spettacolo

di **Mauro Muraca**

Seminario di specializzazione

Fiscalità dell'arte e delle collezioni

[Scopri di più](#)



Normativa

Articolo 1, D.L. 83/2014

articolo 15, comma 1, lett. h) e i), Tuir;

articolo 100, comma 2, lett. f) e g), Tuir.

Articolo 183, comma 9, D.L. 34/2020

Prassi

circolare n. 24/E/2014

circolare n. 34/E/2023

comunicato stampa del MIBACT 16.12.2014

risoluzione n. 136/E/2017

risposta ad interpello n. 20/2018

risposta ad interpello n. 78/2018

risposta ad interpello n. 81/2018

risposta ad interpello n. 150/2018

risposta ad interpello n. 154/2018

risposta ad interpello n. 48/2019

risposta ad interpello n. 258/2019

risposta ad interpello n. 262/2019

risposta ad interpello n. 176/2020

risposta ad interpello n. 452/2020

risposta ad interpello n. 453/2020

risposta ad interpello n. 164/2021

risposta ad interpello n. 542/2022

risposta ad interpello n. 66/2023

risposta ad interpello n. 270/2023

risposta ad interpello n. 331/2023

risposta ad interpello n. 357/2023

risposta ad interpello n. 411/2023

risposta ad interpello n. 414/2023

risposta ad interpello n. 18/2018

risposta ad interpello n. 156/2018

risposta ad interpello n. 160/2018

risposta ad interpello n. 451/2020

risposta ad interpello n. 464/2020

risposta ad interpello n. 526/2022

risposta ad interpello n. 546/2022

risposta ad interpello n. 149/2018

risposta ad interpello n. 155/2018

risposta ad interpello n. 465/2019

risoluzione ad n. 40/e/2020

risposta ad interpello n. 133/e/2024

Per favorire le **erogazioni liberali in denaro** effettuate da **persone fisiche e giuridiche** a sostegno della cultura e dello spettacolo, l'[articolo 1, D.L. 83/2014](#), ha introdotto, a **decorrere dall'1.6.2014**, un **credito d'imposta** (c.d. "Art bonus") che:

- si propone l'obiettivo di **potenziare il sostegno del mecenatismo** e delle liberalità al fondamentale compito dello Stato di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- si pone in espressa **deroga temporanea alle vigenti disposizioni del Tuir** in materia di erogazioni liberali a favore della cultura e dello spettacolo.

Più precisamente, la disciplina dell'“Art bonus” si pone in deroga alle **seguenti agevolazioni fiscali**:

- la **detrazione Irpef del 19%** per le erogazioni liberali, di cui all'[articolo 15, comma 1, lett. h\) e i\), Tuir](#);



Per effetto del richiamo operato dall'[articolo 147 Tuir](#), la suddetta detrazione è applicabile, **anche ai fini Ires**, nei confronti degli enti non commerciali.

- la **deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d'impresa**, ai sensi dell'[articolo 100, comma 2, lett. f\) e g\), Tuir](#).



La menzionata disciplina del Tuir resta, comunque, in vigore per le fattispecie non contemplate dall'[articolo 1, D.L. 83/2014](#), come, ad esempio, le erogazioni liberali per l'acquisto di beni culturali ([circolare n. 24/E/2014](#)).

Soggetti beneficiari del credito d'imposta

Il credito d'imposta è riconosciuto a **tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali** a sostegno della cultura e dello spettacolo previste dalla norma in commento ed

indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica. In particolare, possono beneficiare dell'Art bonus":

- le **persone fisiche residenti e non residenti** nel territorio dello Stato, a condizione che non **svolgano attività d'impresa** (es. dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, o titolari di redditi di fabbricati);
- gli **enti non commerciali**, sia residenti che non residenti, che non svolgono alcuna attività commerciale;
- le **società semplici**;
- le **persone fisiche che svolgono attività commerciale** (imprenditori individuali);
- le **società commerciali** (Snc, Sas, Srl, Spa, Sapa, Società cooperative);
- gli **enti commerciali**;
- gli **enti non commerciali** che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale;
- le **stabili organizzazioni in Italia** di imprese non residenti.



Nota bene

Sono inclusi tra i soggetti destinatari dell'Art bonus anche **i professionisti e gli imprenditori che applicano il regime forfetario**, nonché **gli imprenditori e le imprese agricole**, compresi coloro che producono reddito di impresa, **non essendo prevista nella norma alcuna limitazione** in tal senso ([circolare n. 34/E/2023](#))

Misura del credito d'imposta

A seguito dell'entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, il credito d'imposta **è stato fissato nella misura del 65%** delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) e successivi. Il credito d'imposta in rassegna – pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate – è soggetto ad un ulteriore vincolo che opera in relazione alla **qualifica del soggetto erogante le liberalità in esame**; in particolare, credito d'imposta in rassegna è riconosciuto

- nel **limite del 15% del reddito imponibile**, per le **persone fisiche** che non svolgono attività d'impresa e agli enti che non svolgono attività commerciale;
- nel **limite del 5 per mille dei ricavi annui**, per i **soggetti titolari di reddito d'impresa**.



Per il calcolo del limite del **5 per mille dei ricavi annui**, occorre fare riferimento ai ricavi di cui agli [articoli 85](#) e [57 Tuir](#) ([circolare 24/E/2014](#)).

ESEMPIO

Si assuma il caso della società Gamma srl che nel corrente periodo d'imposta (anno 2024):

- ha realizzato **ricavi per euro 2.000.000**;
- ha effettuato erogazioni liberali agevolate con "Art bonus" per **euro 4.000**.

A fronte delle erogazioni effettuate, la Gamma srl maturerà un **credito d'imposta pari a euro 2.600** = (euro 4.000*65%), il quale spetterà in misura piena, poiché non risulta superato l'ulteriore **barrage del 5 per mille dei ricavi**, pari a euro 10.000 = (2.000.000*5/1000).

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta per le erogazioni liberali deve essere ripartito in **3 quote annuali di pari importo** ed è utilizzabile con modalità differenziate a seconda del soggetto erogante la liberalità:

- **soggetto non imprenditore** (persone fisiche ed enti non commerciali);
- **titolare di reddito d'impresa**.

Soggetti non imprenditori

Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d'imposta in rassegna nella dichiarazione dei redditi, a **scomputo del versamento delle imposte sui redditi**.



Tali soggetti iniziano a fruire della **prima quota annuale del credito d'imposta** (pari a 1/3 dell'importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale, con la precisazione che **la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti** (senza alcun limite temporale) nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi ([circolare 24/E/2014](#)).

Titolari di reddito d'impresa

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile dai **soggetti titolari di reddito d'impresa**:

- **in compensazione** mediante il modello F24, ai sensi dell'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#);
- utilizzando il **codice tributo "6842"**;
- a **scomputo dei versamenti dovuti**.

La prima quota del credito d'imposta (pari a 1/3) è utilizzabile a partire **dal 1° giorno del periodo di imposta successivo** a quello di effettuazione delle erogazioni liberali.

ESEMPIO

Un soggetto che nel periodo d'imposta in corso (anno 2024) ha effettuato una erogazione liberale ammessa all'"Art bonus" potrà utilizzare la prima quota del credito a **partire dal prossimo 1.1.2025**.



La quota di 1/3 del credito di imposta maturato costituisce **il limite massimo di fruibilità del credito per ciascuno dei tre periodi di imposta** di utilizzo in compensazione: sicché, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei già menzionati limiti, **l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi** ([circolare 24/E/2014](#))

Il credito d'imposta "Art bonus" non rileva **ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap**.

Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali

Al pari di quanto previsto per altre erogazioni liberali in denaro, anche le erogazioni ammissibili all' "Art bonus" devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente dei **seguenti sistemi di pagamento** ([circolare 24/E/2014](#)):

- **bonifico bancario**;
- versamento su **conto corrente postale** intestato al beneficiario
- gli **altri sistemi di pagamento** previsti dall'[articolo 23, D.Lgs. 241/1997](#) (es. carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).



Conseguentemente, **sono escluse** dall'agevolazione in rassegna:

- le **erogazioni liberali effettuate in contanti**;
- le **liberalità effettuate in natura**, atteso che la norma agevolativa fa riferimento alle sole erogazioni liberali "in denaro".



Nota bene

Per beneficiare dell'Art bonus **non è necessario che vi sia il trasferimento diretto** di fondi agli enti pubblici territoriali, **essendo sufficiente che il beneficiario provveda al pagamento** delle fatture per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di restauro del bene pubblico oggetto dell'intervento ([risoluzione n. 87/E/2015](#)).

Erogazioni liberali oggetto dell'agevolazione

Le erogazioni liberali **devono avere ad oggetto**:

- la **manutenzione, protezione e restauro di beni** culturali pubblici;



Si considerano “pubblici” i beni culturali appartenenti:

- allo **Stato**;
- **alle regioni**;
- **agli altri enti pubblici territoriali**;
- **a ogni altro ente e istituto pubblico**.

- il **sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura** di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali);
- la **realizzazione di nuove strutture**, restauro e potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- **interventi di manutenzione**, protezione e restauro di beni culturali pubblici, laddove destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi;
- **interventi di manutenzione**, protezione e restauro di beni culturali pubblici per il sostegno delle **fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione**, non solo a favore di nuove strutture o al restauro di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ma anche per i finanziamenti alle produzioni delle stesse e dei teatri di tradizione (comunicato stampa del MIBACT 16.12.2014);
- **interventi di manutenzione**, protezione e restauro di **beni culturali di interesse religioso** presenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24.8.2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
- il **sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro**, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;
- il sostegno dei soggetti che operano **nel settore dello spettacolo** quali, in particolare, “istituzioni concertistico-orchestrali, teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, festival, imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, dei circuiti di distribuzione” (L. 175/2017).



Limitatamente **agli eventi “festival”**, l’agevolazione potrà essere riconosciuta esclusivamente ai **soggetti pubblici e privati organizzatori di festival** in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 27.7.2017, recante *“Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”*.

L’[articolo 183, comma 9, D.L. 34/2020](#) (c.d. decreto rilancio), ha successivamente **esteso il credito d’imposta** in esame anche alle erogazioni liberali effettuate a favore di:

- **complessi strumentali;**
- **società concertistiche e corali;**
- **circhi e gli spettacoli viaggianti.**

Sono ammissibili all’“Art bonus”, anche **le erogazioni liberali destinate al sostegno di una fondazione di diritto privato**, avente però le caratteristiche che soddisfano il requisito dell’appartenenza pubblica ([risoluzione n. 136/E/2017](#)).



In tale circostanza, il requisito dell’appartenenza pubblica può essere soddisfatto anche da altre caratteristiche del destinatario delle erogazioni, ad esempio nel caso in cui l’istituto:

- sia **costituito per iniziativa di soggetti pubblici** e mantenga una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;
- sia **finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;**
- **gestisca un patrimonio culturale di appartenenza pubblica;**
- sia sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune **regole proprie della Pubblica amministrazione**, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in

materia di appalti pubblici;

· sia **sottoposto al controllo analogo di una Pubblica amministrazione.**

Sempre nel contesto di altri documenti di prassi, l'Amministrazione Finanziaria ha avuto modo di chiarire che:

- il **requisito dell'appartenenza** pubblica richiesto dall'[articolo 1, D.L. 83/2014](#), può considerarsi soddisfatto nel caso di una fondazione che:
 - è stata costituita **per iniziativa di pubblica amministrazione**;
 - mantiene **una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti** ([risposta interpello n. 149/2018](#));
- un **bene culturale acquisito da un comune per il tramite di una azienda speciale** dell'ente locale può essere considerato, ai fini all'applicazione dell'Art Bonus, bene culturale pubblico, in considerazione della **natura di ente pubblico dell'azienda speciale** ([risposta interpello n. 155/2018](#));
- le **fondazioni che si occupano di arte e cultura possono beneficiare dell'“Art bonus”** e delle detrazioni per le erogazioni liberali ricevute ([risposta interpello n. 465/2019](#));
- la **rinuncia all'ottenimento del voucher**, emesso secondo quanto previsto dall'[articolo 88, D.L. 18/2020](#), da parte dell'acquirente, **rappresenta un'erogazione liberale** valida per il riconoscimento del beneficio dell'Art bonus, previa emissione di un'apposita attestazione, nei confronti dei destinatari del voucher che vi rinuncino, che riconosca e individui specificamente, nell'importo e nella causale, **l'erogazione liberale disposta in favore della Fondazione** ([Risoluzione n. 40/E/2020](#)).

Spese che possono beneficiare dell'Art bonus

Stando alla numerosa prassi dell'Amministrazione finanziaria, **possono beneficiare dell'“Art bonus”** le erogazioni liberali:

- **raccolte da un'associazione** che, in forza di una convenzione con un consorzio, è considerata affidataria del **restauro di una fontana**, bene culturale pubblico situato in un complesso monumentale gestito dal consorzio stesso ([risposta ad interpello n. 20/2018](#));
- **destinate alla fondazione** per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei **beni culturali pubblici ad essa affidati**, ma non sono ammissibili le altre erogazioni liberali destinate al generico sostegno della fondazione ([risposta ad interpello n. 78/2018](#));
- destinate al **restauro di una chiesa di proprietà del Comune** ([risposta a interpello n. 81/2018](#));

- destinate al **sostegno di organismi operanti nell'ambito dello spettacolo** appartenenti alle categorie di cui alla L. 175/2017 e, nel caso in oggetto, *“potrebbe trattarsi del riconoscimento quale istituzione concertistico-orchestrale”* ([risposte ad interpello n. 150/2018](#) e [154/2018](#));
- destinate ad una **fondazione teatrale** per il restauro del teatro, solo se tale soggetto soddisfi il requisito della *“appartenenza pubblica”* ([risposta ad interpello n. 48/2019](#));
- in favore di una fondazione (con requisito dell'appartenenza pubblica) destinate al sostegno delle sue attività di *“cineteca”* relativamente ai **beni culturali di appartenenza pubblica ad essa affidati** ([risposta ad interpello n. 258/2019](#));
- destinate alla **fondazione-museo** finalizzate alla realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dell'immobile, trattandosi di un **bene culturale pubblico** concesso in uso dall'ente proprietario Comune alla fondazione quale sede del museo ([risposta ad interpello n. 262/2019](#));
- destinate al sostegno di una **fondazione costituita per iniziativa pubblica**, posta sotto un penetrante controllo da parte del Comune, la cui finalità ed oggetto coincidono, con la gestione, cura e valorizzazione del complesso monumentale ([risposta ad interpello n. 176/2020](#));
- destinate a interventi di manutenzione, protezione e **restauro di beni culturali** pubblici conferite a un'associazione che può essere considerata *“affidatario”* del bene, ai sensi dell'[articolo 1, comma 5, D.L. 83/2014](#) ([risposta ad interpello n. 452/2020](#));
- destinate al sostegno delle attività di una fondazione, nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali di gestione e valorizzazione di beni culturali, di promozione di attività culturali, di **organizzazione di esposizione e mostre e di costituzione** e gestione anche di strutture museali ([risposta ad interpello n. 453/2020](#));
- ricevute dalla fondazione e destinate a realizzare interventi di restauro, protezione e manutenzione di un **determinato palazzo e delle relative pertinenze**, nonché quelle destinate al sostegno del museo, ivi incluse la biblioteca e la fototeca che ne fanno parte (istituti e luoghi della cultura);
- effettuate da una **fondazione a sostegno dell'attività concertistica** e corale di un'associazione musicale, a condizione che non sussistano forme di controprestazione incompatibili con la natura di liberalità ([risposta ad interpello n. 164/2021](#));
- destinate al sostegno delle attività di un'associazione in qualità di **orchestra sinfonica/complesso orchestrale-strumentale**, in possesso dei requisiti di cui al D.M. 27.7.2017, pur non avendo mai formulato domanda di accesso ai contributi a valere sul FUS ([risposta ad interpello n. 542/2022](#));
- ricevute da un **organismo di diritto pubblico costituito su iniziativa del Ministero** (che ne è socio unico e ne detiene l'intero capitale sociale), al fine di sostenere gli interventi di manutenzione, protezione e restauro da realizzare su proprio immobile dichiarato di **interesse storico-artistico** ([risposta ad interpello n. 66/2023](#));
- effettuate a favore di una **fondazione istituita per iniziativa pubblica dello Stato italiano** in qualità di legatario del defunto (che aveva disposto per testamento il lascito di tutti i suoi beni in Italia a favore dello Stato italiano sotto la condizione della costituzione di una fondazione che conservasse, valorizzasse e accrescesse il compendio patrimoniale oggetto di donazione), destinate al sostegno degli interventi

- di manutenzione, protezione e restauro dell'immobile sede della predetta fondazione e dei beni d'arte ivi custoditi, in quanto **l'ente di natura sostanzialmente pubblica** (nonostante la veste giuridica di soggetto di diritto privato) rientra nel novero degli istituti o luoghi della cultura ([risposta interpello n. 270/2023](#));
- a sostegno dell'attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e **artistico della città affidato ad una fondazione**, in ragione:
 - della **natura sostanzialmente pubblicistica** della fondazione stessa e;
 - della **riconducibilità dei complessi monumentali** in oggetto al novero dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica ([risposta interpello n. 331/2023](#));
 - destinate alla manutenzione, protezione e restauro del patrimonio pubblico vincolato al perseguimento degli **scopi istituzionali della fondazione** la quale, secondo il parere del competente Ministero della Cultura, è riconducibile al novero delle persone giuridiche di diritto pubblico non economico, risultando:
 - istituito per **disposizione legislativa**;
 - sottoposto al **controllo della Corte dei conti**;
 - soggetto alla **vigilanza di un comitato**, i cui componenti sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della Cultura, dal Ministero dell'Interno e dal Presidente della Regione ([risposta ad interpello n. 357/2023](#));
 - destinate a sostenere gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di un edificio appartenente ad una Regione in cui ha sede una **fondazione privata che svolge attività museale**, a condizione che tale edificio, in ragione dell'appartenenza pubblica, abbia la caratterizzazione giuridica di bene culturale ([risposta ad interpello n. 411/2023](#));
 - finalizzate allo specifico sostegno degli interventi di restauro e manutenzione di **una fontana che appartiene ad un Comune** e che, presentando un interesse storico e artistico, rientra nella classificazione di bene culturale pubblico ai sensi dell'[articolo 10, D.Lgs. 42/2004](#) ([risposta interpello n. 414/2023](#));
 - a favore di una fondazione destinate a sostenere gli interventi di **manutenzione e restauro di un teatro in concessione alla fondazione**, in ragione dell'appartenenza del bene a un ente pubblico territoriale, nonché dell'intervenuta dichiarazione di interesse culturale ([risposta ad interpello n. 133/E/2024](#));
 - effettuate per interventi di manutenzione e restauro di *beni culturali pubblici destinate a soggetti concessionari o affidatari del bene* ([risposta ad interpello n. 133/E/2024](#)).

Spese che non possono beneficiare dell'Art bonus

Sono diversamente **escluse dall' "Art bonus"** le erogazioni liberali:

- destinate ad un **festival organizzato da un'associazione che non possiede i requisiti** per accedere ai contributi del Fondo unico per lo spettacolo ([risposta ad interpello n. 18/2018](#));

- effettuate attraverso una **fornitura gratuita di materiale e posa in opera** ([risposta interpello n. 156/2018](#));
- destinate al **generico sostegno delle attività di una fondazione** che gestisce un teatro comunale, in quanto la stessa non può essere considerata istituto della cultura ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e, conseguentemente ([risposta ad interpello n. 160/2018](#));
- ricevute da una associazione e finalizzate al **recupero strutturale ed artistico della chiesa**, se non è rispettato il requisito dell'appartenenza pubblica ([risposta interpello n. 451/2020](#));
- finalizzate a un **generico sostegno della fondazione** ([risposta interpello n. 464/2020](#));
- destinate al finanziamento dei lavori di realizzazione di un teatro per gli spettacoli dal vivo da insediare nella **cava dismessa di una fondazione di diritto privato**, in quanto il riconoscimento del credito d'imposta è subordinato alla sussistenza cumulativa dei seguenti presupposti:
 - la **natura pubblica** dell'ente destinatario dell'erogazione liberale;
 - **l'assenza di scopo di lucro** e;
 - lo svolgimento esclusivo da parte **dell'ente pubblico di attività di spettacolo** ([risposta interpello n. 526/2022](#));
- ricevute da una fondazione per una **collezione "privata" esposta in un museo**, in quanto la natura privata della collezione (di proprietà della fondazione), pur essendo stata dichiarata di eccezionale interesse artistico e storico, non costituisce un bene culturale pubblico ([risposta interpello n. 546/2022](#));



Secondo la richiamata [risposta ad interpello n. 546/2022](#), la sola concessione di uno spazio pubblico da parte del Comune non consente di integrare il requisito dell'appartenenza pubblica in mancanza degli indici di pubblicità, tra cui:

- la *governance* pubblica dell'ente destinatario delle erogazioni liberali e;
- la gestione di una collezione di proprietà pubblica.

- ricevute **sottoforma di contributi versati annualmente dai suoi fondatori** – destinate al sostegno dell'attività concertistica e corale dell'ente di cui la fondazione istante è tra i soggetti fondatori, in quanto i predetti contributi **non sono inclusi nella definizione di**

erogazione liberale ammissibile all'agevolazione fiscale in rassegna, trattandosi di contributi finalizzati ad accrescere il fondo di gestione dell'Ente espressamente previsti e imposti dallo statuto del medesimo e, pertanto, privi del requisito della spontaneità ([risposta interpello n. 266/2023](#));

- destinate al **sostenimento dei costi di gestione della fondazione**, nonché le erogazioni destinate al sostegno dell'organizzazione di attività spettacolistica, in quanto il sostegno alle predette attività non può configurarsi come sostegno a istituti o luoghi della cultura di appartenenza pubblica ([risposta ad interpello n. 133/E/2024](#));
- destinate ad una **fondazione avente lo scopo esclusivo di promuovere e favorire iniziative** volte, direttamente o indirettamente, a procurare benefici economici o di immagine ad una fondazione teatrale, in quanto non è possibile affermare che le erogazioni liberali dirette a sostenere le attività della fondazione istante possano considerarsi vere e proprie donazioni in favore della Fondazione Teatro ([risposta ad interpello n. 44/2024](#))

Adempimenti per i soggetti destinatari delle erogazioni liberali

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici) devono:

- **comunicare**, con cadenza mensile, **l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento** al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo;
- **comunicare l'ammontare delle erogazioni liberali** ricevute e della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, attraverso **il proprio sito web istituzionale**, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale **gestito dal medesimo Ministero** (<http://artbonus.gov.it>);
- rilasciare ai singoli mecenati/benefattori il **documento attestante l'importo delle liberalità ricevute**, il mezzo di pagamento utilizzato e tutti i dettagli necessari.

CONTENZIOSO

Processo tributario: è obbligatoria l'attestazione di conformità all'originale

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

Riforma Fiscale dell'accertamento e del contenzioso

Scopri di più

Il **D.Lgs. 220/2023** ha modificato il **processo tributario** sotto molteplici aspetti. Tra le tante novità introdotte, occorre segnalare la modifica all'[articolo 25-bis, D.Lgs. 546/1992](#), norma inserita dal **D.L. 119/2018** e successivamente modificata dalla **L. 130/2022**.

In via generale, si rammenta che l'[articolo 25-bis, D.Lgs. 546/1992](#), rubricato "**Potere di certificazione di conformità**", regola il **deposito** e la **notifica con modalità telematiche** della **copia informatica**, anche per immagine, di un **atto processuale** di parte, di un **provvedimento** del giudice o di un **documento** formato su supporto analogico e **detenuto in originale** o in copia conforme.

Nello specifico, la novella ha **introdotto**, nella disposizione citata, il **comma 5-bis** secondo cui: *"Gli **atti** e i **documenti** del fascicolo telematico **non** devono essere **nuovamente depositati** nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice **non tiene conto** degli atti e dei documenti **su supporto cartaceo** dei quali **non è depositata** nel fascicolo telematico la **copia informatica**, anche per immagine, **munita di attestazione di conformità all'originale**".*

Quindi, appare evidente che, al fine di disciplinare la **certificazione di conformità** della copia informatica o analogica degli atti, la **modifica in esame ha stabilito che**:

- **gli atti e i documenti del fascicolo telematico non debbano essere nuovamente depositati nelle fasi o nei gradi successivi;**
- **il giudice non tenga conto degli atti e dei documenti cartacei**, di cui non sia depositata nel fascicolo telematico la copia informatica munita di attestazione di conformità.

Inoltre, a norma dell'[articolo 4, comma 2, D.Lgs. 220/2023](#), è previsto che il **comma 5-bis**, dell'[articolo 25-bis, D.Lgs. 546/1992](#), trovi **applicazione ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente all'1.9.2024**.

La **modifica** in esame assume **notevole rilevanza** all'interno del processo tributario. Da un lato, deve essere salutata con favore la previsione diretta a **evitare un "nuovo" deposito** nei

successivi gradi e fasi di giudizio dei medesimi **documenti già depositati**. D'altro lato, invece, **non convince** affatto l'introduzione dell'**obbligo** di attestare la **conformità all'originale** dei **documenti depositati in formato pdf**.

Sebbene fin dall'inizio la nuova formulazione dell'[articolo 25-bis, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992](#), abbia suscitato **notevoli perplessità**, inducendo i primi commentatori ad auspicarne una **modifica** o finanche il suo **stralcio**, almeno sino ad oggi il legislatore non ha operato **alcun intervento** (nemmeno correttivo).

Questo significa che, per tutti i **ricorsi notificati successivamente all'1.9.2024**, sia che si tratti di **giudizi di primo grado**, sia che si tratti di **giudizi di secondo grado**, occorrerà necessariamente tenere conto di **tale obbligo**.

È, altresì, previsto che, nel caso di **mancata attestazione di conformità all'originale**, la **sanzione** dovrebbe essere l'**inutilizzabilità** dell'atto processuale o del documento (nella disposizione citata viene espressamente utilizzata l'espressione "il giudice non tiene conto", che appare certamente poco tecnica).

L'impatto di questa previsione, ormai pienamente operativa, è notevole in quanto il **difensore tributario** è tenuto ad **acquisire sempre il cartaceo**, in originale o in copia autentica, nonché a porre in essere un **nuovo adempimento in sede processuale**.

La modifica dovrebbe interessare "**soltanto**" i **documenti non nativi digitali**, di cui il contribuente possieda **l'originale cartaceo**. Al di fuori di tale ipotesi, l'obbligo di attestazione di conformità all'originale non dovrebbe trovare applicazione; comunque, il difensore **non** potrebbe accontentarsi di ricevere **copie informatiche** (se non già attestate conformi) e neppure **fotocopie** prive di attestazione di conformità.

La norma in esame impone al difensore anche di essere **prudente** e di **conservare per cautela l'originale cartaceo** (o comunque la copia autentica), e ciò stride evidentemente con il processo di digitalizzazione già in atto da molti anni a questa parte.

Infine, non è chiaro se l'attestazione di conformità debba riguardare **ogni singolo documento** formato su supporto analogico e detenuto in originale, oppure sia possibile prevedere **un'unica certificazione recante specifica indicazione di tutte le copie informatiche oggetto di deposito**. Operativamente parlando, quest'ultima soluzione sarebbe da preferire, ma per cautela, nel caso di interpretazione rigorosa del dato normativo, è opportuno optare per la prima.

Di seguito, si riporta una **formula** che potrebbe essere utilizzata: *"Il sottoscritto dott./avv. ... attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 25-bis, D.Lgs. 546/1992 e 22, D.Lgs. 82/2005, che la presente copia per immagine su supporto informatico del relativo documento posseduto in originale analogico è conforme in ogni sua parte all'originale"*.

BILANCIO

Ai blocchi di partenza la nuova Sabatini capitalizzazione

di Luigi Scappini

OneDay Master

Finanziare l'impresa vitivinicola

Scopri di più

Dal prossimo **1.10.2024** scatta la “caccia” ai **contributi** previsti con l'[articolo 21, D.L. 34/2019](#), convertito in L. 58/2019, meglio noti come **nuova Sabatini capitalizzazione**.

Per effetto di quanto previsto dall'articolo 4, Decreto Mimit 43/2024, e dall'articolo 7, D.M. 22.4.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16.6.2022, ivi richiamato, possono **accedere** al contributo le **pmi** (come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE) che, alla data di presentazione della domanda, sono costituite nella forma di **società di capitali**, con la **sede legale** o una unità locale in **Italia**, regolarmente **iscritte** al **Registro Imprese** o a quello delle **imprese di pesca**.

Oltre a questi requisiti, è necessario che siano nel **pieno e libero esercizio dei propri diritti**, **non** siano in **liquidazione volontaria** o sottoposte a **procedure concorsuali** con finalità liquidatoria; inoltre, non devono risultare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato, in un conto bloccato, gli **aiuti individuati quali illegali o incompatibili** dalla Commissione Europea. Da ultimo, è necessario che **non siano in condizioni** tali **da risultare** quali **impresa in difficoltà**, ai sensi di quanto previsto, per i settori agricolo e forestale, dall'articolo 2, punto 14, Regolamento ABER, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei **prodotti della pesca** e dell'acquacoltura, dall'articolo 3, punto 5, Regolamento FIBER e, per i settori non ricompresi nei precedenti, dall'articolo 2, punto 18, Regolamento GBER.

Da un punto di vista oggettivo, gli **investimenti** vengono agevolati a condizione che rientrino in un contesto di un **processo di capitalizzazione** dell'impresa.

Gli investimenti devono rispettare quanto previsto dall'articolo 9, D.M. 22.4.2022 e, nello specifico, **consistere in:**

– **investimenti in beni strumentali**, ovverosia macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili, nell'attivo dello Stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, nonché di **software e tecnologie digitali** destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio

nazionale;

– **investimenti 4.0** in beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi **gli investimenti in big data, cloud computing**, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli [allegati A](#) e [B](#) alla legge n. 232/2016; e

– **investimenti green** rappresentati da **macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica** a uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare **l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi**.

Gli investimenti, per poter rientrare nella nuova Sabatini capitalizzazione, devono essere **avviati posteriormente** all'invio alla banca o all'intermediario finanziario della **domanda di accesso** al contributo.

Si ricorda, infatti, che, ai fini dell'**accesso all'incentivo**, è **necessario** che il programma di **investimento** sia **interamente coperto** a mezzo di un **finanziamento** bancario o tramite l'acquisto in **leasing**. Il finanziamento può, nel **limite** dell'**80%**, essere assistito dalla **garanzia** del **Fondo pmi**.

Sotto questo punto di vista, il finanziamento deve essere compreso in un **range** tra euro **20.000 ed euro 4.000.000**, erogati in un'unica **tranche**. Il piano di **rientro** deve avere una durata **massima di 5 anni comprensivi del preammortamento** o della **prelocazione** che **non può essere superiore a 12 mesi**.

Anche la **capitalizzazione**, che "*accompagna*" il piano di investimento, deve rispettare determinate caratteristiche e, innanzitutto, deve essere pari **almeno al 30%** del **finanziamento** deliberato a copertura del singolo investimento.

Inoltre, la **delibera** di aumento del capitale sociale deve prevedere **solamente** la possibilità di un **conferimento in denaro** e adottata in un periodo compreso tra **la presentazione della domanda e i 6 mesi antecedenti alla stessa**.

Importante è rispettare anche le tempistiche del conferimento che deve avvenire per almeno **il 25% di quanto previsto entro 30 giorni dalla concessione del contributo**; percentuale che aumenta al 100% nell'ipotesi di aumento a cura dell'unico socio o di Srls.

L'agevolazione consiste nell'erogazione di un **contributo in conto impianti** determinato in misura pari agli **interessi** calcolati su un finanziamento, di importo pari all'investimento effettuato e con **durata di 5 anni**, a un **tasso di interesse annuo** nella misura diversificata pari a:

- **5%** per le **micro e piccole imprese**; e
- **3,575%** per le **medie imprese**.

Nuovi chiarimenti sui soci volontari

di **Alberto Rocchi**

Master di specializzazione

Gestione ordinaria e straordinaria delle cooperative

Scopri di più

La figura del **socio volontario** si caratterizza per la **gratuità della prestazione** lavorativa nei confronti della cooperativa, la quale non può in alcun modo remunerare questa categoria di soci, se non attraverso **il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate**.

Nelle cooperative sociali, i soci volontari sono disciplinati dalla legge. L'[articolo 2, L. 381/1991](#), dispone che gli statuti possano prevedere la **presenza di soci volontari** che prestino la propria **attività gratuitamente**. Ogni volta che la legge o lo statuto di una cooperativa introducono una **categoria di soci diversi da quelli che danno vita allo scambio mutualistico** (denominati soci cooperatori), si pone il problema della coesistenza tra di loro e dell'applicabilità delle **norme di funzionamento della cooperativa** che coinvolgono i soci in generale.

Il primo tema da affrontare è di comprendere se il **socio volontario possa essere assimilato**, ovvero contrapposto, **al socio cooperatore**. Accade in altre situazioni che la legge consenta l'istituzione di **classi speciali di soci**: in alcuni casi, il sottogruppo è un "di cui" dello stesso macro-gruppo dei soci cooperatori; si pensi al caso del cosiddetto "**socio in prova**" di cui all'[articolo 2527 cod. civ.](#), la cui istituzione è **finalizzata all'inserimento lavorativo**. In altri casi, invece, la legge ci pone di fronte a categorie di soci che si differenziano nettamente dai soci cooperatori, perché **estranei allo scambio mutualistico**. È il caso del "**socio tecnico**" previsto dall'[articolo 23, D.Lgs. 1577/1947](#). In questo caso siamo in presenza, a tutti gli effetti, di un **socio lavoratore** che, tuttavia, **attua lo scambio mutualistico con modalità che si differenziano rispetto all'attività caratteristica** dell'ente. La differenza con i soci cooperatori diviene ancora più marcata nel caso dei **soci finanziatori**. Questa categoria ricomprende, in realtà, **diverse casistiche** (più o meno simili) nelle quali si ravvisa, tuttavia, un **fattore comune**: i soci finanziatori, pur nelle varie sfumature, **partecipano alla cooperativa** non in ragione della mutualità, ma **perché interessati alla remunerazione del capitale** con il quale hanno finanziato la società. Infine, particolari figure di socio non sono nemmeno previste dalla legge, ma vengono **create dall'autonomia statutaria**: è il caso del **socio onorario**, figura controversa di cui non vi è traccia nel Codice civile né nella legge speciale.

Tornando al caso del **socio volontario**, proviamo a stabilire in quale rapporto questa figura si pone rispetto al socio cooperatore. Ricordiamo che, a norma di legge:

- i soci volontari **prestano la propria attività gratuitamente** e sono iscritti in **un'apposita sezione del libro dei soci**;
- il loro numero **non può superare la metà del numero complessivo dei soci**;
- ai soci volontari **non si applicano i contratti collettivi** e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo;
- può essere corrisposto loro soltanto **il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate**;
- le prestazioni dei soci volontari possono essere **utilizzate in misura complementare e non sostitutiva** rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali e le loro prestazioni non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per **gli oneri per assicurazione contro gli infortuni sul lavoro** e le malattie professionali ed il **rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate**.

Il Ministero Imprese e Made in Italy, con nota del DG del 3.4.2023, aveva sostenuto che **i soci volontari non possono essere considerati al pari dei soci cooperatori**, ma **ad essi contrapposti**. La conclusione ha conseguenze importanti nell'applicazione di alcune norme. L'articolo 2542, comma 3, cod. civ., ad esempio, prevede che **la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori**. Ne consegue che, adottando tale linea interpretativa, il Cda di una cooperativa sociale, composto in prevalenza da soci volontari, è da **considerare irregolare**. Conclude, pertanto, la Nota del 2023, invitando **i revisori a diffidare le cooperative che dovessero trovarsi in questa situazione**.

La linea dettata dal Ministero, tuttavia, **non incontrava il favore degli studiosi**. A tal proposito, va rilevato che nelle cooperative sociali, lo scopo mutualistico ha una **portata molto più ampia** che negli altri tipi di cooperative. La mancanza di retribuzione **non impedisce che il socio volontario partecipi al beneficio mutualistico "esterno"** che è proprio del mondo della cooperazione sociale, dove l'utilità realizzata dalla cooperativa non ricade soltanto sui soci, ma anche sulla collettività. Quindi, **anche il volontario**, partecipa dell'attività economica della cooperativa, **contribuisce alla realizzazione delle finalità mutualistiche** in termini di interessi di utilità sociale. In secondo luogo, non va dimenticato che, pur se non retribuito, **il volontario è un socio a tutti gli effetti, titolare di tutti i diritti ed obblighi** derivanti dalla partecipazione sociale: egli è tenuto al conferimento, **può percepire dividendi**, vota nelle assemblee, **presta attività lavorativa**, sebbene non beneficiando in proprio del vantaggio mutualistico.

La stessa normativa sembra andare, sia pure indirettamente, nella direzione della **parificazione tra socio volontario e socio cooperatore**. Infatti, quando il legislatore ha voluto tracciare una linea di demarcazione tra categorie di soci, lo ha fatto con disposizione specifica; ad esempio, [l'articolo 4, comma 3, L. 59/1992](#), consente ai soci sovventori di essere **nominati amministratori**, ma la maggioranza dei soci **deve essere costituita da soci cooperatori**.

Facendo leva in particolare su quest'ultimo aspetto, il Ministero è intervenuto di nuovo sull'argomento con ulteriore Nota 36921 del 20.6.2024, rettificando la posizione assunta nel precedente documento. Secondo il documento interpretativo, in assenza di espressa contraria previsione, è da **ritenersi regolare il Consiglio di amministrazione di una cooperativa sociale**



composto integralmente da soci volontari. Tale conclusione, oltre ad aprire scenari inediti per la governance di questo tipo di società, sancisce, di fatto, la **parificazione tra socio volontario e socio cooperatore.** Naturalmente sarà necessario verificare la sussistenza di altre condizioni, quale la **partecipazione concreta del socio alle adunanze, il contributo effettivo alle scelte gestionali e l'apporto decisionale, l'esercizio della rappresentanza** e ogni altro **aspetto connaturale al ruolo assunto.**

EC presenta: i Corsi abilitanti Delegato alle Vendite e Custode Giudiziario

di **Redazione**



L'Università degli Studi Guglielmo Marconi, in convenzione con Euroconference, offre **due corsi di alta formazione dedicati ai professionisti nel settore delle vendite immobiliari giudiziarie e della custodia dei beni pignorati**. Questi corsi sono pensati da un lato per chi desidera iscriversi agli elenchi dei custodi giudiziari e delegati alle vendite, d'altro lato per chi deve mantenere tale iscrizione aggiornata.

Contesto normativo e ruolo del Delegato alle vendite e del Custode giudiziario

I corsi si basano sulle Linee Guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c., pubblicate dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Il **Delegato alle vendite** è un professionista nominato dal giudice dell'esecuzione per sovrintendere alle operazioni di vendita dei beni pignorati. I suoi compiti includono:

- redigere e pubblicare l'avviso di vendita;
- raccogliere le offerte e gestire l'asta, che può essere svolta in modalità telematica o tradizionale;
- supervisionare l'intero processo di vendita, assicurando che tutte le procedure siano eseguite in conformità con la Legge;
- garantire la trasparenza e l'equità della vendita;
- redigere il verbale di aggiudicazione e predisporre il decreto di trasferimento del bene.

Il **Custode giudiziario**, invece, è incaricato della conservazione e della gestione dei beni pignorati fino alla loro vendita. Le sue responsabilità comprendono:

- mantenere e custodire il bene pignorato;
- garantire che il bene non perda valore durante il periodo del pignoramento;

- gestire eventuali contratti di locazione esistenti e riscuotere i canoni di affitto;
- assicurare la liberazione dell'immobile, quando necessario, per consentire la vendita.

Corso Abilitante per l'Iscrizione negli Elenchi dei Custodi Giudiziari e Delegati alle Vendite

Il [Corso Abilitante](#) è rivolto ai professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai che mirano a ottenere la **qualifica necessaria per entrare negli elenchi dei delegati alle vendite e dei custodi giudiziari**. Questo corso fornisce una formazione completa e approfondita, suddivisa in **cinque incontri**; **le lezioni inizieranno l'11 ottobre e termineranno il 6 novembre**.

Durante il corso, verranno trattati temi cruciali come i principi generali del processo di esecuzione, la custodia dei beni pignorati, la gestione delle operazioni di vendita e gli adempimenti successivi all'asta. Ogni sessione combina teoria e pratica, con ampie opportunità di interazione e discussione.



The banner is orange and white. On the left, it features the logos of Unimarconi (LA PRIMA UNIVERSITÀ DIGITALE ITALIANA) and Euroconference (Centro Studi Forense). The main text in the center reads: 'Corso di alta formazione', 'DELEGATO ALLE VENDITE E CUSTODE GIUDIZIARIO: CORSO DI ABILITANTE', and 'per l'iscrizione negli Elenchi dei Custodi giudiziari e Delegati alle vendite'. On the right, there is a red circular button with the text 'Scopri di più'.

Corso di Aggiornamento per la Conferma dell'Iscrizione negli Elenchi dei Custodi Giudiziari e Delegati alle Vendite

Il [Corso di Aggiornamento](#) è pensato per i **professionisti già iscritti negli elenchi, che devono completare la formazione continua obbligatoria per mantenere la loro iscrizione**. Questo corso, anch'esso articolato in **cinque incontri**, garantisce l'aggiornamento delle competenze e delle conoscenze necessarie per svolgere al meglio le funzioni di custode giudiziario e delegato alle vendite. **Le lezioni inizieranno l'11 novembre e termineranno l'11 dicembre**.

Il programma prevede l'esame di argomenti come i principi generali del processo di esecuzione, la custodia e la gestione dinamica dei beni pignorati, nonché la fase della vendita. Ogni sessione è progettata per approfondire le problematiche più complesse, con un'**attenzione particolare alle novità legislative e alle migliori prassi operative**.



Obiettivi e Benefici

Entrambi i corsi rispettano le linee guida generali della Scuola Superiore della Magistratura, garantendo una formazione di qualità e conforme alle normative vigenti. La partecipazione a questi corsi consente ai professionisti di acquisire e mantenere le competenze necessarie per operare come custodi giudiziari e delegati alle vendite, assicurando una preparazione adeguata e aggiornata per affrontare le sfide del settore.

Questi programmi rappresentano un'opportunità imperdibile per chi desidera eccellere nel campo delle vendite immobiliari giudiziarie, offrendo strumenti e conoscenze essenziali per svolgere il proprio ruolo con competenza e sicurezza.